

di pubblica utilità, sicurezza, profughi, rifugiati e gestione dei flussi migratori.

Si fa presente che i progetti sopra menzionati, approvati dal Ministero degli affari esteri nel dicembre del 2005, attendono, per il loro concreto avvio, l'autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per la disponibilità di cassa dei relativi finanziamenti.

Capitolo 5

Articolo 5: Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero delle attività produttive

5.1. Iniziative di Promozione e assistenza alle imprese

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere d), e) ed f), della Legge, nel corso dei primi mesi del 2005 si è conclusa la fase di istruttoria di n. 41 progetti, già valutati tecnicamente dall'allora Ministero delle attività produttive a valere sull'annualità 2002 e trasmessi successivamente all'U.T.O.B. per il previsto parere di conformità.

Nella fattispecie n. 25 progetti hanno ottenuto tale parere per un valore complessivo di contributi pari ad euro 5.337.199,15. Da tale importo deve detrarsi la somma di euro 255.619,55 relativa al contributo di un'iniziativa successivamente ritirata dal soggetto promotore.

Pertanto i contributi complessivamente approvati a valere sull'annualità 2002 ammontano ad euro 5.081.579,60. Al riguardo, si fa presente che il Ministero sta ultimando le convenzioni con i soggetti proponenti alla luce della normativa in materia di gestioni fuori bilancio.

Inoltre, nella prima metà del 2006, il Ministero ha proseguito l'istruttoria tecnica dei n. 49 progetti presentati dagli Enti promotori a valere sulla annualità 2003 della Legge, che comportano una richiesta di contributo per complessivi euro 12.087.669,00.

Peraltro, ai sensi del Decreto del predetto Ministero del 22 giugno 2004, n. 469 sono a disposizione per le richiamate finalità euro 6.132.842,00.

5.2. Altre finalità previste

In relazione a quanto rappresentato dal Ministero del commercio internazionale, per le finalità individuate dell'art. 5 comma 2, lettere a), b), c) e g) della Legge si fa presente quanto segue:

5.2. c) Istituzione presso la Simest S.p.a. di un fondo autonomo di *venture capital*.

L'importo inizialmente stanziato pari a euro 11.067.073,32 è stato successivamente portato a euro 13.758.913,32, a seguito dell'afflusso di altri stanziamenti resi disponibili dall'annullamento della tipologia di intervento di cui all'art. 5, comma 2, lettera a).

Le operazioni finora approvate dall'apposito Comitato Agevolazioni sono state complessivamente n. 32, di cui n. 9 esaminate ed accolte nel

corso del 2005 per impegni pari a euro 3.273.126,00. I settori interessati da queste ultime sono stati: tessile – abbigliamento (n. 2 operazioni), elettronico – informatico (n. 2), elettronico – meccanico (n. 1), legno – arredamento (n. 1), chimico – farmaceutico (n. 1), edilizia e costruzioni (n. 1), gomma e plastica (n. 1).

La Romania è stato il Paese maggiormente interessato dalle operazioni accolte nel 2005, con n. 6 interventi. Seguono Croazia, Unione degli Stati di Serbia e Montenegro e Bulgaria, con n. 1 operazione ciascuno.

La dotazione attuale del Fondo è pari ad euro 85.894,32. Dalla sua attivazione è stato utilizzato nella misura del 99,38%.

5.2. g) Acquisizione da parte di Finest S.p.a. di partecipazioni societarie con finalità di *venture capital*.

L'importo inizialmente stanziato pari a euro 5.083.980,00 è stato successivamente portato a euro 6.429.900,00 a seguito dell'afflusso di altri stanziamenti resi disponibili dall'annullamento della tipologia di intervento di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della Legge.

Le operazioni finora approvate dall'apposito Comitato Agevolazioni sono state complessivamente n. 14, di cui n. 9 esaminate ed accolte per impegni pari a euro 4.370.800,00 con una ripartizione per settori, tipologie di imprese e Paesi che ricalca sostanzialmente quella già indicata nella precedente Relazione.

La dotazione attuale del Fondo è pari ad euro 3.811.060,00. Dalla sua attivazione è stato utilizzato per il 53,42%.

Riguardo alle finalità individuate dell'art. 5 comma 3, lettere a), b) della Legge si fa presente quanto segue:

5.3. a) Incremento del Fondo rotativo legge n. 394/81 per la concessione di garanzie su finanziamenti concessi a P.M.I. italiane danneggiate da mancati pagamenti di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici del 1999.

Come già esposto nella precedenti Relazioni, l'importo stanziato, affidato dalla Legge a Simest S.p.a. è stato messo a disposizione degli operatori con Circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003.

5.3. b) Fondo destinato ad attività di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali.

Dopo aver espletato le procedure di gara previste dalla normativa comunitaria – gara andata deserta - l'allora M.A.P., nel maggio 2005, ha stipulato, con trattativa privata, una convenzione con Unicredit S.p.a. per l'affidamento della gestione del Fondo. La dotazione iniziale è stata incrementata passando da euro 5.375.642,80 ad euro 6.375.842,80.

La completa operatività del Fondo si avrà nella seconda metà dell'anno in corso.

Capitolo 6

Articolo 7: Fondo rotativo

La legge 21 marzo 2001, n. 84 ha fornito l'opportunità di dare vita ad un modello operativo completo per la cooperazione decentrata, accogliendo in sé anche il concetto di internazionalizzazione dei sistemi regionali e locali.

I Ministeri competenti M.A.E. e già M.A.P. - così definiti dalla Legge in quanto riferimento per i contenuti degli interventi - hanno stipulato *ex novo* ovvero ampliato la portata degli Accordi di programma con le singole Regioni.

Per quanto riguarda il M.A.P. si evidenzia la sottoscrizione con le Regioni e Province Autonome interessate di specifici Protocolli integrativi agli ordinari Accordi di programma, volti a disciplinare le modalità di gestione delle iniziative.

Sul versante M.A.E. l'operatività è stata assicurata dall'adozione di programmi circostanziati di realizzazione degli interventi, denominati Programmi Operativi Integrati (P.O.I.), contenenti il piano e gli obbiettivi dell'azione promossa e condotta a livello regionale.

Con riferimento all'attività svolta dal già M.A.P., sono stati individuati e selezionati secondo le modalità stabilite nei Protocolli integrativi, n. 10 progetti riguardanti prevalentemente tre settori di intervento: sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese locali, anche attraverso la promozione di distretti industriali, inclusi il campo agricolo e turistico; rafforzamento delle istituzioni locali; sostegno allo sviluppo di sistemi a rete relativi ai servizi e alle strutture di pubblica utilità, nell'ambito delle costituende *Public Private Partnership* (P.P.P.).

Le iniziative in questione sono oggetto di attività di monitoraggio da parte del predetto Ministero. Secondo quanto affermato dal medesimo, n. 6 iniziative si sono concluse tra il secondo semestre del 2005 ed il primo semestre del 2006, perseguendo gli obiettivi previsti e realizzando attività, con riferimento alle quali le controparti ed Istituzioni locali hanno espresso il proprio apprezzamento. Le altre iniziative sono in corso di attuazione.

Con le risorse trasferite alle Regioni e Province Autonome dal Ministero dell'economia e delle finanze sono stati co - finanziati n. 76 progetti, contenuti nei P.O.I. concordati con il M.A.E. Secondo quanto rappresentato da tale Ministero tutti i progetti avviati stanno proseguendo in armonia con quanto definito. Nella fattispecie, n. 26 di essi si sono conclusi perseguendo gli obiettivi e realizzando le attività previste.

Le aree d'intervento dei progetti interessano i settori dello sviluppo socio - sanitario, dello sviluppo economico locale, della formazione ed assistenza

tecnica, delle politiche sociali. Vi sono inoltre programmi interculturali e di sostegno alle politiche di *welfare*.

Il Ministero degli affari esteri è stato chiamato a svolgere una funzione di monitoraggio che si attua in particolare attraverso l'analisi dei rapporti inviati dalle Regioni, ma che ha avuto un momento importante nella missione di verifica condotta in Albania, scelta proprio in funzione della particolare concentrazione di progetti di cooperazione decentrata ivi condotti.

Come evidenziato dal M.A.E., tale missione ha permesso di fare emergere diversi aspetti positivi e alcune considerazioni per il futuro.

Gli aspetti positivi riguardano: la realizzazione di interventi di buona qualità e di grande concretezza da parte delle Regioni, nel rispetto delle indicazioni inserite nei P.O.I.; la crescita dei sistemi regionali nelle proprie capacità di intervento e di mobilitazione delle risorse del territorio; la capacità di affrontare reali problemi delle società locali, sulla base di esperienze maturate in Italia, ma proposte come una metodologia di lavoro da adattare alle realtà locali, piuttosto che come modelli da esportare.

Sarà opportuno invece potenziare il collegamento con le Rappresentanze diplomatiche italiane e con le Autorità locali, in funzione di un migliore inserimento delle diverse iniziative nel quadro della Cooperazione italiana, da una parte, e delle politiche nazionali dei Paesi beneficiari, dall'altra.

Risulterà anche utile continuare a favorire il coordinamento tra gli interventi delle diverse Regioni per creare le opportune sinergie tra progetti e risorse messe a disposizione.

Tutti i progetti hanno reso possibile il consolidamento dei rapporti di partenariato tra gli Enti territoriali italiani e gli omologhi dell'area balcanica. E' stato sostanzialmente accertato come gli attori locali si siano responsabilizzati nel concepire e percepire il proprio sviluppo, nell'organizzarsi, nel mobilitare le proprie risorse, nel costituire nuovi sistemi di gestione dello sviluppo locale. Il tutto in una prospettiva di lungo periodo.

Il sistema descritto ha rappresentato un valido esempio di attività interistituzionale coordinata dall'U.T.O.B. e caratterizzata da una costante interazione tra l'Amministrazione centrale e quelle locali, in un'ottica di integrazione sinergica destinata ad assicurare un maggiore e più visibile impatto alla intera proiezione italiana nei Paesi dell'area balcanica.

Capitolo 7**Articolo 8: Monitoraggio ambientale**

Con Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2001, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha istituito il fondo per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico - fisico e radioattivo nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 8 della Legge.

Le risorse assegnate ammontano ad euro 1.342.787,93 per il 2001 e ad euro 2.065.827,59 a decorrere dall'anno 2002.

Il quadro riassuntivo fornito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio evidenzia n. 15 iniziative per uno stanziamento complessivo di risorse dal 2001 al 2005 pari ad euro 9.909.118,91, di cui euro 6.774.777,00 impegnati.

Nel corso dell'attività di monitoraggio congiunto condotta dall'U.T.O.B. – M.A.E. – M.A.P., in particolare nell'Unione degli Stati di Serbia e Montenegro, di cui al Capitolo 2, è emersa una sostanziale autonomia di intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Nel merito delle singole iniziative condotte non è stato possibile esprimere una valutazione dettagliata, stante l'esiguità delle indicazioni ad oggi ricevute dal medesimo Ministero.

Conclusioni

La legge 21 marzo 2001, n. 84 rappresenta attualmente il principale strumento in grado di accompagnare e sostenere concretamente la nostra azione politica ed economica nei Paesi dell'area balcanica.

I dati relativi alle iniziative, n. 170 programmi finanziati per oltre 66 milioni di euro, sono estremamente positivi e confermano che la Legge è efficace e funzionale ai suoi obiettivi.

Tutte le attività finora avviate, come verificato nel corso delle missioni effettuate in loco, sono largamente apprezzate e sostenute dai Governi e dalle Amministrazioni dei Paesi interessati.

I risultati dimostrano nei fatti la validità delle motivazioni poste dal legislatore alla base di uno strumento atto a realizzare una politica di intervento coordinata e coerente, sia a livello nazionale che internazionale.

Si aggiunga che tutti i soggetti operanti nell'area, con particolare riguardo a Regioni, Province Autonome ed Enti locali, associazioni ed O.N.G., università ed enti di formazione e studio, nonché enti di promozione ed assistenza alle imprese all'estero, sollecitano vivamente ulteriori iniziative sulla base di uno strumento legislativo che ha posto in essere un positivo processo di sostegno alla stabilizzazione della regione balcanica, anche promuovendo forme innovative di cooperazione istituzionale ed economico - finanziaria.

Sulla base di tali considerazioni ed alla luce delle azioni svolte non si può non auspicare che la legge 21 marzo 2001, n. 84 venga dotata di risorse finanziarie adeguate e sia posta in grado di proseguire la propria attività nel prossimo futuro, venendo incontro alle fortissime attese di istituzioni, enti e organizzazioni della società civile attive nell'area balcanica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnico – Operativa per i Balcani

Allegato 1

Legge 21 marzo 2001, n. 84

**“DISPOSIZIONI
PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA
ALLA STABILIZZAZIONE,
ALLA RICOSTRUZIONE
E ALLO SVILUPPO
DI PAESI DELL’AREA BALCANICA”**



Presidenza del Consiglio dei Ministri **Unità Tecnico – Operativa per i Balcani**

Legge 21 marzo 2001, n. 84

"DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESI DELL'AREA BALCANICA"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001

Articolo 1.

(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)

1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.

3. Il Comitato, con riferimento alle finalità di cui al comma 1:
 - a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonchè le priorità per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero, dalle regioni e dagli enti locali;
 - b) provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3;
 - c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi interventi.
5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una relazione sugli indirizzi strategici nonchè sulle priorità per aree geografiche e settoriali. A conclusione delle attività previste dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilità, adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici di unità produttive già insediate in Italia.

Articolo 2.

(Unità tecnico-operativa)

1. Il Comitato è assistito da una unità tecnico-operativa, di seguito denominata «unità», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione dell'area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'unità è composta da:
 - a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unità, tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i

criteri di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;

- b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.

3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'unità, nell'ambito delle attività di supporto, ha in particolare il compito di:

- a. formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi strategici;
- b. curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;
- c. svolgere attività di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;
- d. sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della società civile di Paesi dell'area balcanica;
- e. curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato impegnati in quell'area.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'unità, nonché al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.

6. Per il funzionamento dell'unità è autorizzata la spesa massima di lire 1.408 milioni annue.

Articolo 3.
**(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione
alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)**

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito, per le finalità di cui all'articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo è disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 4.
(Attività di cooperazione allo sviluppo)

1. Per le finalità della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere destinata per la realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*). Essa è affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unità, in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attività di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri può, altresì, avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e società pubbliche e private. I criteri di

selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 5.
(Utilizzazione delle risorse attribuite
al Ministero del commercio con l'estero)

1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, destinata alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo alle imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è affidata alla gestione del Ministero del commercio con l'estero ed è iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero è definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti finalità:

- a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalità, i criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore è determinato ai sensi delle stesse convenzioni;

- b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera a), di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (*venture capital*), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi *standard* internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso. Per le finalità di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa può stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o interregionali;
- d) attività, da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonché di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani, anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche;
- e) attività di promozione e di assistenza alle imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl;
- f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza e qualificazione;
- g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con finalità di capitale di rischio (*venture capital*), e per interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, di cui alla legge 9 gennaio 1991,

n. 19. A tale scopo è istituito un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi *standard* internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla *FINEST* Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere, altresì, parzialmente destinato dal Ministro del commercio con l'estero all'istituzione di appositi fondi di garanzia per l'erogazione di mutui agevolati a medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti finalità:

- a) incremento, per l'anno 2000, delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore all'85 per cento dell'importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo è progressivamente ridotto sulla base del piano di ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave debentrici. L'eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, che residua dopo l'utilizzazione delle medesime è versata all'entrata del bilancio dello Stato;
- b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attività di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalità sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero. L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l'utilizzazione delle relative disponibilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Per lo svolgimento delle attività connesse a quanto previsto dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre unità di esperti. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero.